



Prot. \_\_\_\_\_

## Città di Vittoria

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Vittoria li 17.1.2011

Ai sigg. Dirigenti dei Settori

Avvocatura  
Servizi Sociali  
Lavori Pubblici  
Affari Generali  
Polizia Municipale  
Servizi Demografici  
Sviluppo Economico  
Manutenzione Ecologia  
Territorio ed Urbanistica  
Cultura Sport Tempo Libero  
Tributi Economato Servizi fiscali  
Unita' Intersettoriale Gare e Appalti

e pc al Direttore Generale  
al Segretario Generale  
loro sedi

**Oggetto : Tracciabilità dei flussi finanziari (art.3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217)**

La Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010, prevede all'art. 3 importanti misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Gli art. 3 e 6 di tale Legge dettano disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge in oggetto, l'appaltatore/fornitore si assume i seguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:

### 1) Utilizzo di conti correnti dedicati e di bonifici

Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici, devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

## 2) Comunicazioni alla stazione appaltante

L'appaltatore/fornitore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dall'accensione dei predetti conti correnti dedicati gli estremi identificativi degli stessi e le generalità, nonché codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare su di essi.

**A tal fine si allega facsimile modulo di dichiarazione (allegato A), da compilare e ritornare alla stazione appaltante e da trasmettere al Servizio Finanziario.**

## 3) Modalità di effettuazione dei bonifici

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici bancari o postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP), se richiesto e occorrente e sicuramente il CIG relativo al contratto in oggetto.

## 4) Clausola di assunzione e degli obblighi di tracciabilità

La stazione appaltante:

- nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, verifica che sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per quanto sopra, consapevole del fatto che la norma presente aspetti di difficile interpretazione e necessita di ulteriori istruzioni da parte degli organi competenti si ritiene che l'ambito di applicazione della Legge 136/2010 riguardi esclusivamente i contratti riconducibili al codice dei contratti, pertanto non si applica ai pagamenti relativi a:

- assegni civici;
- borse lavoro;
- incarichi di collaborazione conferiti ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.Lgs.165/2001;
- incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti ai sensi dell'art.51, comma 6 della L. 449/1997;
- alle minute spese rimborsate con fondi economali;
- agli emolumenti al personale dipendente;
- imposte, tasse e contributi.

La presente elencazione è di carattere meramente esemplificativo e non esaustivo delle fattispecie escluse.

Prima di effettuare gli atti di liquidazione è indispensabile acquisire gli estremi identificativi dei conti correnti bancari/postali dedicati secondo l'allegato modello. Questo sia per i contratti successivi al 7 settembre 2010 ma anche per quelli precedenti in virtù dell'automatismo previsto dall'art.6, comma 2, del D.L. 187/2010.

La corretta applicazione della norma comporta una drastica riduzione delle modalità di accesso e/o di anticipazione all'Economo comunale al di fuori delle ipotesi previste dal vigente regolamento economale onde evitare di configurare fattispecie che comportino una elusione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Con la presente si chiede di trasmettere per i contratti in essere il CIG (da richiedere se non ancora

attivato) essendo lo stesso lo strumento su cui e' imperniato il sistema della tracciabilita' dei flussi di pagamento; in virtu' di questa nuova funzione lo stesso e' obbligatorio per tutte le fattispecie contrattuali di cui al codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente e dall'importo della fornitura.

Si allega determinazione n.10 del 22 dicembre 2010 emessa dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Si allega modulo di trasmissione dati.

IL DIRIGENTE  
Dott. Giuseppe Sulsenti